



PORTFOLIO E CONTRATTO

Al Portfolio si può fare resistenza adducendo moltissime ragioni, di ordine teorico, legislativo, pratico, ecc. Noi intendiamo qui soffermarci su di un solo punto: quello relativo allo 'spazio' che il portfolio ha – o potrebbe avere – nel contratto 2002-05, che non ha subito modifiche - teoricamente possibili, vedi art. 43 – conseguenti alla riforma.

Il contratto riserva agli impegni dei docenti due articoli: l'art. 26, *Attività di insegnamento*, e l'art. 27, *Attività funzionali all'insegnamento*.

Il Ministero ha – con la Faq 43 - collocato il Portfolio nell'art. 27, insinuando contestualmente che:

1. il portfolio costituisce un obbligo poiché rientra nella funzione docente;
2. tutto ciò che fa parte della funzione docente non soggiace a quantificazione oraria;
3. ciò che è deliberato dal Collegio è vincolante per il singolo.

Il portfolio rientra nella funzione docente. FALSO. Nell'art. 27 si fa riferimento alla "valutazione" e agli "atti relativi alla valutazione", che costituiscono soltanto una parte del portfolio stesso;

quello che fa parte della funzione docente non soggiace a quantificazione oraria. FALSO, ovvero VERO SOLO IN PARTE. L'art. 27 distingue gli impegni legati alla funzione docente in: a) adempimenti individuali; b) attività di carattere collegiale. I primi, che comprendono "la preparazione delle lezioni e delle esercitazioni", la "correzione degli elaborati" e i "rapporti individuali con le famiglie", non sono quantificati né quantificabili (i ricevimenti settimanali sono in realtà una forzatura al contratto). Le attività di carattere collegiale sono invece quantificate dal contratto per quello che riguarda i Collegi (40 ore) ed i Consigli di classe ("di massima" 40 ore), e dal Piano annuale delle Attività per quello che riguarda gli scrutini e gli esami. Ora, il portfolio non può essere incluso fra gli adempimenti individuali, ben definiti, né, tanto meno, fra le attività a carattere collegiale. Esclusi infatti i collegi, per ovvi motivi, e gli scrutini ed esami per i quali si parla di "atti relativi alla valutazione", resterebbero i Consigli di classe che per la loro configurazione (docenti e rappresentanti dei genitori e degli allievi) escludono la possibilità di compilare il portfolio. La C.M. 84 fa fra l'altro riferimento ad una "équipe educativa" (?). Inoltre:

IL PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA' PER L'ANNO SCOLASTICO 2005-06 E' GIA' STATO DELIBERATO DAL COLLEGIO ED ESSO QUANTIFICA GLI IMPEGNI DEI DOCENTI E FISSA LA LORO COLLOCAZIONE TEMPORALE.

L'INSERIMENTO, AD ANNO INOLTRATO, DI SPECIFICI INCONTRI CON GENITORI E STUDENTI PER LA COMPILAZIONE DEL PORTFOLIO, RICHIEDE DUNQUE UNA DELIBERA DEL COLLEGIO CHE MODIFICHESI LA PRECEDENTE.

I DIRIGENTI NON HANNO QUINDI LA POSSIBILITA' DI INSERIRE AUTONOMAMENTE RIUNIONI PER IL PORTFOLIO;

quello che è deliberato dal Collegio è vincolante per il singolo. FALSO. Ciò che è deliberato dal Collegio è vincolante per il singolo se si situa nell'ambito degli impegni previsti dal contratto o liberamente scelti dal singolo (attività aggiuntive: insegnamento e altro).

Questo vale anche, ad esempio, per i corsi di aggiornamento deliberati dal Collegio, che non diventano automaticamente vincolanti per tutti, come ha a suo tempo dimostrato l'esito di un ricorso gerarchico al Ministro della Pubblica Istruzione.

Da tutto ciò emerge che:

- ❖ la compilazione del portfolio non ha, al momento, alcuno 'spazio' all'interno del contratto;
- ❖ il dirigente non ha la possibilità di modificare forzatamente gli impegni annuali dei docenti per adattarli agli oneri comportati dal portfolio.